

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 298

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOLDI, AGONI, BRIGNONE, CALDEROLI,
CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, MORO,
PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PROVERA, STIFFONI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001

—————

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante
attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l’abbattimento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, che recepisce la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. In particolare si interviene sulle disposizioni relative alle macellazioni secondo determinati riti religiosi, che secondo la nostra opinione vanno solamente ad arrecare ulteriori sofferenze agli animali. Come già richiesto dalle proposte di legge, presentate nella scorsa legislatura (atti Camera n. 4941 e n. 5638) a prima firma dell'onorevole Oreste Rossi, seguite da quelle di altri colleghi, si chiede che qualsiasi tipo di macellazione, anche quella eseguita per determinati riti religiosi, sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, in modo da ridurne al minimo la sofferenza.

Anche nel rispetto delle minoranze religiose presenti in Italia, noi non possiamo tollerare che questi riti possano continuare

senza che prima vi sia una modifica dell'attuale normativa, che vada a tutelare quelle che sono le regole civili di un Paese civile; non possiamo concordare con quello che è previsto dal citato decreto legislativo n. 333 del 1998, in particolare alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, in cui l'autorità competente per determinati riti religiosi è la stessa autorità religiosa. Chiediamo che la competenza in materia debbano averla unicamente le regioni, a cui spetterà il compito di permettere o meno, e in che modi, il compiersi di tali riti, fermo restando l'obbligo dello stordimento preventivo.

La presenza sempre maggiore di minoranze religiose nel nostro Paese rende a nostro parere assolutamente necessaria e urgente la modifica dell'attuale legge. Confidiamo, perciò, che questo disegno di legge sia al più presto valutato e approvato, per un senso di civiltà nei confronti degli animali, ma anche nei confronti della maggioranza dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze».

Art. 2.

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

«*h*) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, 1° settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è abrogato.

Art. 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 20 milioni».

Art. 8.

1. All'allegato A, parte II, punto 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: «inutili» è soppressa.

Art. 9.

1. All'allegato B, punto 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

Art. 10.

1. All'allegato B, punto 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

Art. 11.

1. Il punto I dell'allegato C del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

«I. Metodi ammessi.

A. Stordimento:

- 1) pistola a proiettile captivo;
- 2) esposizione al biossido di carbonio.

B. Abbattimento:

- 1) pistola o fucile a proiettile libero;
- 2) esposizione al biossido di carbonio».

